

Comune di Modena

Consiglio Comunale

Gruppo Consiliare Energie per l’Italia

Modena 23 febbraio 2018

**Al Sindaco di Modena**

**Al Presidente del**

**Consiglio Comunale di Modena**

**Ai componenti della Giunta del Comune di Modena**

**INTERROGAZIONE URGENTE**

**OGGETTO: Quali sono le ragioni che hanno determinato l’esclusione del primo aggiudicatario (Venturelli/Montorsi)della concessione del bar della Palazzina Vigarani in favore di Studio’s s.r.l.?**

**PREMESSO che**

* + con deliberazione di Giunta comunale n. 619 del 7 novembre 2017 è stata indetta una procedura pubblica di selezione per l’assegnazione in regime di concessione amministrativa dei locali situati in una porzione della palazzina “Vigarani”, posta nel Giardino Ducale, in Corso Cavour n. 2 a Modena, con annessa area cortiliva di pertinenza, per la somministrazione di alimenti e bevande oltre ad iniziative di intrattenimento a servizio del parco;
  + la procedura di selezione prevede l’assegnazione dell’immobile per la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dalla sottoscrizione della concessione, al termine della procedura di selezione, e possibilità di rinnovo per uguale periodo;
  + Quanto alla selezione dell’aggiudicatario, il bando prevede un’assegnazione mediante selezione pubblica, secondo il criterio del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana 2 massimo rialzo rispetto all’importo del canone annuo a base di gara di € 8.500,00 (Euro ottomilacinquecento/00);
  + I soggetti ammessi a partecipare sono soggetti commerciali in forma d’impresa previsti nel libro V° del Codice Civile (Società, Imprese, Ditte individuali, ecc.) o gruppo di operatori che dichiarino di impegnarsi a costituire una società tra loro in caso di aggiudicazione; soggetti appartenenti al Terzo Settore allargato; Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite da raggruppamenti composti dai soggetti di cui ai precedenti punti
  + I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli per l’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande e più specificamente “ a) requisiti per l’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande, riferiti al titolare se trattasi di ditta individuale, al legale rappresentante o al preposto in caso di società e con i Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana 3 requisiti morali e professionali previsti dalla normativa in materia; per l’esercizio dell’attività il concessionario dovrà presentare agli uffici comunali apposita SCIA per l’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande (vedi anche paragrafo (I)); nel caso di enti non commerciali essi devono essere iscritti nell'Albo delle forme associative del Comune di Modena o nei Registri sopra menzionati per ciascuna tipologia; nel caso delle Associazioni Temporanee di Scopo devono essere iscritte nell'albo tutte le associazioni appartenenti all’ATS; b) aver gestito negli ultimi 10 anni, di cui almeno 5 anni continuativi, esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande; c) nel caso in cui una o più organizzazioni senza fini di lucro preveda la gestione a proprio carico di attività commerciali (servizio ristoro, commercializzazione di prodotti/servizi), lo Statuto deve prevedere espressamente la possibilità di svolgere attività commerciale quale attività accessoria rispetto all'attività istituzionale; d) nell'atto costitutivo di ATS le società/associazioni aderenti, a pena di esclusione, dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo/capofila; l'atto costitutivo dovrà altresì prevedere, oltre all'individuazione del soggetto (persona fisica) che agirà in qualità di rappresentante legale del raggruppamento e che sarà autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti di gara nonché, in caso di aggiudicazione, gli atti con il Comune di Modena, anche diritti, obblighi e responsabilità delle organizzazioni aderenti nonché la durata del raggruppamento (durata minima sei mesi). I soggetti partecipanti alla selezione, in forma singola o associata, dovranno essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti, attestanti l’idoneità alla gestione delle attività da svolgersi nei locali: 1) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 2) non aver subito condanne, accertate con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 3) non aver commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale e non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nell’esecuzione di contratti con il Comune di Modena; 4) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore di eventuali lavoratori dipendenti; 5) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. 6) impegno a stipulare idonea polizza assicurativa per danni verso terzi provocati dal personale impiegato e/o dalle attrezzature/impianti utilizzati. I soggetti che intendono partecipare alla selezione, a pena di esclusione, devono dichiarare di aver preso visione del presente avviso e dello schema di concessione allegato e di accettarne integralmente le condizioni, senza eccezioni; devono inoltre dichiarare di aver preso visione dell’immobile, se effettuato il sopralluogo o, se in difetto, di accettare comunque lo stato dell’immobile”;

**CONSTATO che**

* + all’esito della procedura, erano state presentate sette offerte, due delle quali a pari merito (Venturelli Gianluca/Montorsi Caterina e Studio’s s.r.l. che hanno offerto lo stesso canone di euro 15.000,00)e pertanto il comune ha deciso di invitare, senza bisogno di ulteriore comunicazione, i due offerenti suddetti a presentare un'ulteriore offerta migliorativa;
  + l’offerta presentata da Venturelli/Montorsi ammonta ad euro 20.401,01 mentre quella presentata da Studio's ammonta ad 18.160,00 e che pertanto in esito alla selezione la migliore offerta per l'assegnazione dei locali nella palazzina “Vigarani” risulta essere quella presentata da Venturelli/Montorsi;
  + conseguentemente, con DETERMINAZIONE SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 42/2018 del 17/01/2018 si delibera “di approvare, secondo le motivazioni riportate in premessa, l'aggiudicazione in via provvisoria della pubblica selezione per la concessione di locali nella Palazzina “Vigarani” all'interno del Giardino Ducale alla costituenda società composta da Venturelli Gianluca e Montorsi Caterina dando atto che in sede di offerta economica migliorativa ha offerto il canone annuo più alto ammontante ad euro 20.401,01; - di dare atto che l'aggiudicazione definitiva della gara è condizionata al superamento di tutti i controlli previsti dalla legislazione vigente in merito al possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta; - di dare atto che si provvederà alla verifica dei sopra citati requisiti previsti per legge; - di approvare la graduatoria dei partecipanti come segue: 1. Venturelli/Montorsi canone offerto euro 20.401,01 2. Studio's s.r.l. canone offerto euro 18.160,00 3. Serafini Carlo canone offerto euro 14.120,00 4. Barco s.a.s. canone offerto euro 12.600,00 5. Juta s.n.c. canone offerto euro 12.000,00 6. Compagnia del Taglio s.r.l. canone offerto euro 11.220,00 7. Fantuzzi/Zucchi/Pomelli canone offerto euro 10.100,00”;
  + all’esito della programmata verifica, è stata accertata in capo al primo aggiudicatario, Venturelli/Montorsi, l’assenza dei requisiti richiesti dalla procedura di selezione:
  + pertanto, la concessione di locali nella Palazzina “Vigarani” viene aggiudicata al secondo classificato, Studio’s s.r.l.

**chiede al signor Sindaco e alla Giunta**

* quali siano, nello specifico, i requisiti richiesti dalla procedura di selezione non posseduti del primo aggiudicatario, Venturelli/Montorsi, che ne hanno determinato l’esclusione con conseguente subentro di Studio’s s.r.l.

Giuseppe Pellacani